



si sono protratte a lungo in relazione alle particolari richieste dei sindacati concernenti la riforma dell'attuale inquadramento del personale medesimo, sulla quale non si è potuto raggiungere un'intesa.

Le trattative intercorse tra le parti si sono concluse con la stipulazione dell'Accordo 5 novembre 1958, che come quello riguardante le altre Imprese modifica il trattamento tabellare del personale con effetto dal 1° marzo 1958 e quinquera a scadenza il 31 luglio 1960.

I termini di detto Accordo possono così riassumersi:

- 1) - maggiorazione dal 1° marzo 1958:
 - a - delle tabelle stipendiali nella misura del 4,30%;
 - b - delle indennità di rischio nella misura del 20%;
 - c - delle indennità combattenti nella misura del 10%;
- 2) - conglobamento nelle tabelle della indennità di capopane (lire 6.240 annue);
- 3) - prolungamento della carriera economica del personale ausiliario con l'aggiunta di 3 classi stipendiali e parificazio-